

Allegato "A" al numero 8350/1202 di repertorio.

STATUTO

Denominazione e scopo

Art. 1 - E' corrente un'Associazione in forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata:

"Associazione Internazionale di Psicologia e Psicoanalisi dello Sport - ONLUS"

con le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

L'emblema dell'Associazione è costituito da un cerchio che contiene un quadrato nero all'interno, nel quale sono raffigurati cinque cerchi bianchi inanellati, colorati all'interno con tinta azzurra, grigia e rossa i primi tre superiori partendo da sinistra e in tinta gialla e verde i due inferiori sempre da sinistra,

I cinque cerchi compongono inoltre la lettera greca antica "PSY" in colore nero.

Sul bordo interno del cerchio è scritta la locuzione "ASSOCIATION INTERNATIONALE PSYCHOLOGIE ET PSYCHOANALISE DU SPORT 1994 A.I.P.P.S".

Art. 2 - L'associazione, che non ha scopo di lucro si propone di perseguire in via esclusiva finalità di solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e più precisamente si propone:

- di prestare assistenza psicologica e psicoanalitica ai soggetti sopra indicati, anche attraverso l'attività sportiva e la formazione di operatori che svolgano detta assistenza;
- la promozione e la divulgazione, sempre a favore dei medesimi soggetti indicati, della cultura e dell'arte, anche attraverso l'organizzazione di eventi teatrali, musicali, cinematografici, editoriali e simili.

E' fatto divieto alla associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo ad eccezione di quelle attività che siano alle stesse direttamente connesse e comunque in via non prevalente.

Per il raggiungimento degli scopi statutari, l'associazione, oltre dell'opera dei propri associati, si può avvalere di dipendenti e di personale assunto nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Sede

Art. 3 - L'Associazione ha sede in Milano, Via Rezia, n. 4.

Patrimonio

Art. 4 - Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle quote associative, che verranno stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi volontari degli associati, che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al



Alessandro Alippi
NOTAIO



funzionamento dell'associazione;

b) dai contributi di enti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche, di organismi internazionali, istituti di credito e di qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata;

c) da eventuali donazioni e lasciti testamentari;

d) da eventuali proventi derivanti dall'esercizio delle iniziative relative ai fini istituzionali e delle attività direttamente connesse.

Associati

Art. 5 - Sono associati, oltre a coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione, coloro saranno ammessi dal Consiglio Direttivo, in quanto condividono gli scopi dell'associazione, siano essi persone fisiche maggiorenni, persone giuridiche, associazioni o enti sia italiani che stranieri.

Coloro che intendono divenire associati devono farne richiesta al Consiglio Direttivo indicando il domicilio cui devono essergli inviate le comunicazioni, allegando dichiarazione di piena conoscenza e accettazione delle presenti norme e degli obblighi relativi, in particolare per quanto riguarda il pagamento della quota associativa. L'ammissione è deliberata a scrutinio palese e a maggioranza dei voti del Consiglio Direttivo.

L'ammissione si perfeziona contestualmente al versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'assemblea e diviene efficace dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

La quota associativa è intrasferibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e tutti possono essere esclusi qualora si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 7.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere il mese di dicembre e valida per l'anno successivo. Tutte le quote andranno versate dai nuovi associati dopo il 30 (trenta) settembre di ciascun anno a seguito dell'accettazione della domanda di ammissione ad associato.

Art. 6 - Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione si avvale della determinante e prevalente attività personale e gratuita degli associati. L'attività svolta dagli stessi è da intendersi a carattere puramente di volontariato; gli associati non hanno diritto ad alcuna retribuzione o compenso, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute che dovranno essere dettagliatamente documentate.

Art. 7 - La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà notificare tale intenzione al Presidente con lettera raccomandata entro il 30 settembre dell'anno in corso. In tal caso il recesso avrà effetto con lo

scadere dell'anno in corso.

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

La esclusione è deliberata dal Consiglio con delibera motivata, per indegnità, per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote associative o per lo svolgimento di attività in contrasto con gli scopi della associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, del regolamento, delle delibere Assembleari o del Consiglio. L'esclusione può essere altresì deliberata nei casi di interdizione, inabilitazione o per condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.

Organi dell'associazione

Art. 8 - Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vicepresidente;
- il Collegio dei Probiviri.

Assemblea

Art. 9 - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Essa si riunisce su convocazione del Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, del Vicepresidente.

L'Assemblea è composta da tutti gli associati qualunque sia il tempo della loro ammissione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta da inviare agli associati e da pubblicare nell'Albo della sede dell'Associazione almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso deve contenere i punti posti all'ordine del giorno nonché l'indicazione delle date di prima e seconda convocazione.

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché ogni qual volta il Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, ne ravvisino la necessità.

L'Assemblea deve pure essere convocata quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, ai sensi dell'articolo 20 del codice civile.

L'Assemblea delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio;
- all'approvazione del regolamento interno;
- alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e dei singoli



componenti del Consiglio;

- alla nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri;
- all'approvazione della relazione annuale del Consiglio Direttivo in merito all'indirizzo generale dell'attività dell'associazione;
- alle modifiche dello statuto;
- allo scioglimento dell'Associazione;
- alla nomina e alla revoca dei liquidatori;
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intende sottoporre ad essa.

L'Assemblea può, inoltre, formulare proposte per il conseguimento dei fini sociali.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vicepresidente. In caso di mancanza o impedimento di entrambi il presidente sarà eletto dall'Assemblea.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del Consiglio, salvo in questo caso, per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo medesimo,

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto al voto, ivi compreso il diritto di voto nelle assemblee che deliberano in ordine all'approvazione e alle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. La rappresentanza, che deve essere conferita per iscritto ed i documenti relativi devono essere conservati dall'associazione, può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le convocazioni successive. La delega deve indicare il nome del rappresentante.

Validità delle Assemblee

Art. 10 - L'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall'articolo 21 del codice civile.

Ogni socio ha diritto ad un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza.

Consiglio Direttivo

Art. 11 - L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri del Consiglio, il Consiglio stesso coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, che potrà confermarli in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio che li ha cooptati.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria

amministrazione inerenti la gestione dell'associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla stesura del bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- determina e stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;
- da esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
- ammette ed esclude gli associati, sentiti gli interessati;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa;
- delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli associati;
- redige la relazione annuale sull'indirizzo generale dell'attività dell'associazione;
- promuove tutte le iniziative che saranno ritenute necessarie ed opportune per lo sviluppo ed il potenziamento dell'Associazione;
- redige, se lo ritiene, il regolamento per disciplinare e organizzare l'attività della associazione.

Il Consiglio dovrà essere convocato almeno una volta ogni due mesi e le riunioni sono convocate dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno cinque giorni prima della riunione tramite comunicazione scritta da inviare al domicilio dei membri del Consiglio stesso. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei suoi membri; è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio Direttivo e per le maggioranze necessarie per le relative delibere si deve tener conto del diritto di partecipare a dette riunioni, con diritto di voto, del Presidente della Consulta Scientifica, come specificato al successivo articolo 14.

Il Consiglio Direttivo si avvale dell'attività della Consulta Scientifica e dell'attività di Commissioni costituite per la trattazione di specifici problemi e argomenti inerenti gli scopi dell'associazione.

Ogni proposta e/o conclusione della Consulta Scientifica e/o delle Commissioni, deve essere approvata dal Consiglio Direttivo per diventare operativa.

La Consulta Scientifica e le Commissioni elaborano i rispettivi programmi di attività, i quali dovranno essere sottoposti all'approvazione de Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei presenti.

Presidente e Vicepresidente

Art. 12 - Il Presidente, eletto dall'assemblea e cessa dalla carica

qualora non ottemperi alla previsione del presente statuto.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente e, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano per età.

Collegio dei Probiviri

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario.

È composto di tre membri effettivi e due supplenti, con idonea capacità professionale, anche non associati. Il Collegio dei Probiviri elegge nel suo seno il Presidente, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge.

Il Collegio agisce di propria iniziativa oppure su segnalazione anche di un singolo membro fatta per iscritto. Il Collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta in occasione della approvazione del Bilancio.

Consulta Scientifica

Art. 14 - E' istituita una commissione permanente denominata "Consulta Scientifica". Di essa potranno fare parte, su invito del Consiglio Direttivo, gli associati che abbiano svolto e/o svolgano ricerche, studi, lavori e pubblicazioni in campi scientifici connessi con gli scopi dell'Associazione.

La Consulta Scientifica elegge nel proprio ambito un Presidente, che avrà diritto di partecipare, con diritto di voto, a tutte le decisioni del Consiglio Direttivo aventi ad oggetto i programmi, le proposte e/o le conclusioni della Consulta Scientifica stessa ai sensi dell'articolo 11 del presente statuto.

La Consulta Scientifica elabora programmi, proposte, ricerche, informazioni, studi e pubblicazioni e fornisce consulenza scientifica al Consiglio Direttivo. I membri della Consulta Scientifica rimarranno in carica per un triennio e dovranno, entro tale periodo, completare almeno uno studio o una pubblicazione.

Collegio Arbitrale

Art. 15 - Qualsiasi controversia dovesse sorgere sull'interpretazione ed esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi ed i membri, oppure tra i membri, dovrà essere devoluta alla determinazione di un collegio arbitrale formato da tre arbitri, i quali giudicheranno ex bono ed aequo senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente del Tribunale di Milano, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Durata delle cariche

Art. 16 - Tutte le cariche di cui al presente statuto sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadranno allo scadere del triennio medesimo.

Bilancio

Art. 17 - L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio deve sottoporre all'Assemblea il bilancio relativo all'anno precedente per la sua approvazione.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea dei associati convocata per l'approvazione.

Durata e scioglimento

Art. 18 - L'associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta dall'Assemblea.

La delibera dell'Assemblea dovrà essere assunta con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'associazione si scioglie inoltre:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.


Modifiche allo statuto

Art. 19 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo dei membri. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

Rinvio

Art. 20 - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

Firmato: Giovanni Nicola Giorgio Lodetti
Alessandro Alippi



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE MUNITA
DELLE PRESCRITTE FIRME, NEI MIEI ATTI, IN CARTA LIBERA
PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Milano,

21 GEN. 2009

Alessandro

